

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa - Area fiscale e societaria -

- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- TRASFORMAZIONI
- SCISSIONE
- FUSIONE
- CONFERIMENTO
- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- MERGER & ACQUISITION
- gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -

Circ. n°13 del 16/05/2006

normativa antiriciclaggio

A cura dell'ufficio Studi

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
E-MAIL :info@studiocastellano.com
sito web: www.studiocastellano.com

A) SOGGETTI

-intermediari finanziari – holding di partecipazioni – consorzi fidi – mediatori creditizi – agenti in attività finanziaria – recuperatori di crediti per conto terzi – agenzie immobiliari – case d’aste o gallerie d’arte – commercio di oro per finalità industriale o d’investimento (import export) – pa (riscossione tributi) – banche – sim – agenti di cambio – sgr – fiduciarie – assicurazioni – intermediari finanziari abilitati -

1) PROFESSIONISTI

- dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro
- notai, avvocati,
-società di revisione iscritte ex art, 161 Dlgs 24/2/98 n°52

2)quando in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione e nella realizzazione di opere riguardanti:

- 1) trasferimento o qualsiasi titolo di immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro o strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l’apertura o la gestione di c/c bancari, libretti deposito e conto titoli;
- 4) l’organizzazione di apporti necessari alla costituzione alla gestione o all’amministrazione della società;
- 5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

B) OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

All’atto dell’accettazione dell’incarico bisogna verificare l’identità dello stesso , e dell’eventuale soggetto per conto del quale operi, acquisendo i dati identificativi provvedendo a conservarli nell’archivio unico.

dati da rilevare:

- 1) prestazione che comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, di beni con importo superiore a 12.500 euro anche in operazioni frazionate;
- 2) operazioni il cui valore non è determinato o determinabile.

C) OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CLIENTE

NEL MOMENTO IN CUI SCATTA L’OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE il registro deve contenere le annotazioni, registrarle entro 30 gg dall’evento, il registro v` conservato per 10 anni.

dettaglio:

- 1) dati identificativi del soggetto;
- 2) attività lavorativa svolta dal cliente;
- 3) la data dell’avvenuta identificazione;
- 4) descrizione sintetica della prestazione;
- 5) valore dell’ oggetto della prestazione professionale se conosciuto;

L’archivio può essere tenuto in forma cartacea o in forma informatica;

in forma cartaceo dovrà essere numerato e siglato preventivamente;

D) OBBLIGO DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

ogni operazione ritenuta sospetta bisogna segnalarela senza ritardo, in regime di riservatezza all' UFFICIO ITALIANO CAMBI non appena si conosce la provenienza illecita del denaro .

REATI

- art.648 bis c.p. riciclaggio
- art.648 ter c.p. riciclaggio

SANZIONI

OMESSA ISTITUZIONE dell'archivio unico è punita con l'arresto dai 6 mesi a un anno di reclusione o con l'ammenda da €5164 a € 12911.

Tardiva ed omessa registrazione è punita con l'ammenda da €2582 a €12911.